

**RB**

Rimborsi Bancari

Sentenza n.

Sent. N.	2173/17
R.G. N.	1602/17
REP. N.	866/17
Cron. N.	6699/17

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI S.MARIA C.V.

II SEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di S. Maria C. V., dott. Giorgio Palmesano, ha pronunciato la seguente :

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1402/2017 R.G. e riservata per la decisione all'udienza del 29/06/2016, vertente

**TRA**

[REDACTED] PATRIZIO, elett.te dom.to in Ercolano (NA) alla Via Panoramica nr. 60, presso lo studio dagli Avv.ti Pierluigi Telese e Tiziana Pane che lo rappresentano e difendono come da mandato in atti;

**ATTORE****CONTRO**

[REDACTED] S.P.A., in persona del legale rapp.p.t., elettivamente domiciliata per a carica presso la sede legale sita in [REDACTED];

**CONVENUTO CONTUMACE****CONCLUSIONI DELLE PARTI**

come da verbale del 29.06.2017

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'attore conveniva in giudizio, innanzi a questo Ufficio Giudice di Pace Santa Maria Capua Vetere, la società [REDACTED] S.p.a., in persona del legale rapp.p.t., al fine di sentire: accertare e dichiarare la nullità/eo inefficacia delle condizioni generali di contratto per violazione dell'art. 33 D.Lgs 205\2006 e, per l'effetto, così ulteriormente provvedere contenendo la statuizione nei limiti della competenza per valore dell'adito giudice; condannare la Unicredit s.p.a. alla restituzione in favore del Sig. [REDACTED] Patrizio dell'importo complessivo di € 3.579,80 di cui € 413,47 a titolo di rimborso delle commissioni bancarie, € 2.237,43 a titolo di rimborso delle commissioni trattenute in favore della mandataria- al netto della somma già rimborsata di € 139,33 ed € 928,00 a titolo di restituzione dei costi assicurativi per l'intervenuta cessazione del rischio assicurato a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo nr. 73846 alla 47 rata .

In particolare precisava, l'istante che in data 22 aprile 2005 stipulava con la società [REDACTED] s.p.a. per il tramite della mandataria [REDACTED] spa, il contratto di mutuo recante nr. 73846 per l'importo complessivo di € 30.240,00 da restituire mediante mandato irrevocabile al datore di lavoro a trattenere nr. 120 rate da € 252,00 ciascuna della retribuzione mensile.; che al momento della stipula del contratto venivano restituite, tra gli altri costi, commissioni bancarie per € 676,69, commissioni in favore della mandataria per € 3.907,01 e premi assicurativi per complessive € 1.526,97; che nelle more, la posizione contratture del Sig. [REDACTED] veniva ceduta alla società [REDACTED] s.p.a. a seguito prima di scissione parziale del 27 giugno 2008 in forza della quale la [REDACTED] s.p.a. cedeva il ramo della cessione del quinto ad [REDACTED] s.p.a. e di successiva acquisizione integrale di [REDACTED] s.p.a. ad opera di [REDACTED] s.p.a.; che in data 20 aprile 2009, allo scadere della 47 rata di rimborso, l'istante estingueva anticipatamente l'anzidetto rapporto contrattuale per contrarre altra operazione simile con differente intermediario finanziario.

Infine, l'istante assumeva che né l'istituto finanziario erogante il mutuo, né la odierna società convenuta avevano provveduto a restituirgli le quote di premio assicurativo relativo alle rate non maturate in ragione dell'estinzione anticipata del rapporto.

Pertanto, l'istante concludeva come in epigrafe.

All'udienza del 15 giugno 2016, benché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio la convenuta.

All'udienza del 29 giugno 2017, precisate le conclusioni della parte istante, la causa veniva da questo giudice assegnata in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice è fondata e pertanto accolta per i seguenti motivi.

Preliminarmente, attesa la regolare notifica dell'atto di citazione, questo giudice dichiara la contumacia della convenuta non comparsa in giudizio.

Nel merito l'attore ha dato piena ed esauriente prova documentale dei fatti costitutivi l'assunto dedotto nella premessa dell'atto di citazione.

Al contrario, la convenuta, restando contumace, non ha esibito alcuna prova contraria né eventuali deduzioni da cui ritenere non corretta la richiesta dell'istante.

Pertanto la domanda di parte attrice è accolta e quindi la convenuta società è tenuta al pagamento della somma complessiva di € 3.579,80 all'attualità oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata del contratto di mutuo alla pubblicazione della sentenza.

In relazione alle spese processuali, ritenuto il principio della soccombenza, le medesime sono poste a carico della convenuta e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda in atti proposta, così decide:

- Dichiara la contumacia della convenuta;
- Accoglie la domanda principale e per l'effetto condanna, la convenuta società pagamento in favore dell'attore, della somma di € € 3.579,80 all'attualità oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata del contratto di mutuo alla pubblicazione della sentenza.
- Condanna, inoltre, per il principio di soccombenza, la convenuta al pagamento delle spese di lite distraendole a favore dei procuratori costituiti Avv. Pierluigi Telese e Tiziana Pane in euro 1500,00 di cui: euro 100,00 per spese ed € 1.400,00 per diritti ed onorari. Oltre i.v.a. ed c.p.a. e 15% come per legge.

Così deciso, S. Maria C.V. , li 12.07.2017

Il Giudice  
( Dott. Giorgio Palmesano)

Ufficio del Giudice di Pace di S. Maria C. V.

Depositato in cancelleria  
S. Maria C. V. .... 17 LUG 2017

IL CANCELLIERE  
Giuseppe Fellicciari

